



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DE PIETRO, SIMEONI, COMPAGNA e FUCKSIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 FEBBRAIO 2016

Istituzione della Giornata nazionale per la memoria dei liquidatori
e delle vittime scomparse in occasione di disastri nucleari

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende istituire la Giornata nazionale per la memoria dei liquidatori e delle vittime scomparse in occasione di disastri nucleari.

La questione dell'utilizzo dell'energia nucleare e dei rischi ad essa connessi risulta complessa e presenta molteplici profili di analisi.

Per quanto concerne l'aspetto degli incidenti, il disastro di Chernobyl, nel 1986, resta sin'ora il più grave, tuttavia il numero complessivo di eventi disastrosi risulta drammaticamente lungo.

Per esempio, prendendo come riferimento la scala INES (*International Nuclear and Radiological Event Scale*), sviluppata a partire dal 1989 dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) per classificare gli incidenti nucleari e radiologici, ricordiamo: nel 1957, il disastro di Kyshtym (URSS), 6° livello della scala INES; nel 1979, l'incidente di Three Mile Island (USA), 5° livello della scala INES; nel 1986, il disastro di Chernobyl (URSS), il livello più alto della scala INES; nel 1999, il disastro di Tokaimura (Giappone), 4° livello della scala INES; nel 2011, il disastro di Fukushima Dai-ichi (Giappone), in un primo momento classificato al livello 4 della scala INES, poi al 5 e infine, considerando l'insieme dell'evento, al grado 7.

In tutti questi casi hanno svolto un ruolo fondamentale i così detti liquidatori: uomini che eroicamente hanno scelto di sacrificare

la propria vita per contenere il danno provocato dagli incidenti verificatisi, salvando così un numero incalcolabile di persone.

A parere dei firmatari del presente atto, tale sacrificio merita un adeguato riconoscimento.

L'articolo 1 del presente disegno di legge, a perenne ricordo del sacrificio dei liquidatori e delle persone decedute durante disastri nucleari, istituisce la «Giornata nazionale per la memoria dei liquidatori e delle vittime dei disastri nucleari», da commemorare annualmente il 26 del mese di aprile, giorno del disastro di Chernobyl.

In occasione della menzionata Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche pubbliche sono invitate ad assumere ogni utile iniziativa al fine di promuovere occasioni di dialogo, informazione e sensibilizzazione rispetto al tema dei disastri nucleari.

Inoltre, in occasione di tale Giornata, le istituzioni della Repubblica, nell'ambito delle rispettive competenze, possono promuovere e organizzare sul territorio nazionale cerimonie manifestazioni e momenti di ricordo dei disastri accaduti e di riflessione sui fatti medesimi.

L'articolo 2 prevede che dalla legge non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 3 è relativo all'entrata in vigore.

Considerato quanto descritto, si auspica la celere approvazione del disegno di legge in esame.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A perenne ricordo del sacrificio dei liquidatori e delle persone decedute durante disastri nucleari, è istituita la Giornata nazionale per la memoria dei liquidatori e delle vittime scomparse in occasione di disastri nucleari, da commemorare annualmente il 26 del mese di aprile, giorno del disastro di Chernobyl.

2. In occasione della Giornata nazionale di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche statali, paritarie e non paritarie di ogni ordine e grado assumono ogni utile iniziativa al fine di promuovere occasioni di dialogo, informazione e sensibilizzazione rispetto al tema dei disastri nucleari.

3. In occasione della Giornata nazionale di cui al comma 1, le istituzioni della Repubblica, nell'ambito delle rispettive competenze, possono promuovere e organizzare sul territorio nazionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, cerimonie, manifestazioni e momenti di ricordo dei disastri accaduti e di riflessione sui fatti medesimi.

4. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 2.

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.